



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. DG ABAP (Giada) 209.30.6/2021

*Class.* 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.34.11/2021

*Allegati:*

*M* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7433]  
(va@pec.mite.gov.it)

*M* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alta* Regione Puglia  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
Servizio autorizzazioni ambientali  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:*

**[ID\_VIP 7433] FOGGIA (FG) – Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Foggia.**

**Procedura riferita alla VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 23 (PNIEC).**

**Proponente: Tep Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.**

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**

*e. p. c.*

*M* Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

*e.p.c.*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

*e.p.c.*

*Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022



**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-*undecies*, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**CONSIDERATE** la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022



n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

**CONSIDERATO** che **Tep Renewables (Foggia 4) S.r.l.** con nota del 07/04/2021 ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0016306 del 10/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati predisposti, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 90 MW ubicato nel comune di Foggia, in area compresa tra la strada statale SS17, la strada provinciale SP13 e la strada statale 16; l'area pertinente alla installazione dell'impianto è di 143,7 ettari e giace nel sito tipico del Tavoliere, caratterizzato da ampie aree pianeggianti. La connessione dell'impianto avviene tramite cavo interrato in MT lungo la viabilità pubblica con percorso di connessione di circa 8 chilometri. Il punto di allaccio corrisponde con il futuro ampliamento della sottostazione di trasformazione della RTN 380/150 kV in località Sprecacenero (nel comune di Foggia) attualmente in fase di progettazione. Sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, il progetto dell'impianto prevede di destinare parte della superficie alla coltivazione di specie erbacee ed arbustive mellifere e di inserire alveari per la produzione di miele, scegliendo specie mellifere idonee al contesto climatico di riferimento. Per la coltivazione e l'insediamento delle specie indicate, sono previste fasce di coltivazione di larghezza pari a 5 metri collocate nell'interfila dei pannelli. Il Proponente inoltre dichiara che, considerate le aree di coltivazione e le vie di accesso per la manutenzione dell'impianto, cabine e servizi annessi, la superficie disponibile per l'impianto vegetale può essere pari ad un massimo di 60 ettari. Il Proponente inoltre prevede quale opera compensativa, di stipulare apposita convenzione con il Comune di Foggia per attività di recupero, riqualificazione e gestione del verde urbano del Parco San Felice e della Villa Comunale, oltre ad interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel Parco e nella Villa. Sono inoltre previste opere di mitigazione a verde tramite la piantumazione di arbusti aromatici (tipo rosmarino perenne). L'impianto, in direzione nord, è prossimo al Torrente Laccio nella cui fascia di rispetto il Proponente dichiara di collocare esclusivamente le piantumazioni arbustive e la recinzione dell'impianto; la connessione è realizzata con cavo interrato e l'attraversamento del corso d'acqua è eseguito tramite TOC che permette la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, senza ricorrere a scavi a cielo aperto. Il Proponente dichiara che il sito di impianto non è soggetto alla presenza di componenti culturali insediative; la linea di connessione risulta invece interessata dalla presenza del Regio Tratturo Celano-Foggia, Regio Tratturo Aquila-Foggia, Tratturello Foggia-Sannicandro, appartenenti al sistema delle componenti culturali e insediative. Nel territorio in cui ricade il sito oggetto di intervento, vi è la presenza di masserie e beni architettonici sparsi (cfr. Masseria Mari). Il Proponente inoltre dichiara che il progetto dell'impianto è previsto mantenendo i pattern dei campi agricoli presenti e non andrà a modificare la rete di viabilità agro-pastorale e la rete irrigua dei campi. Al termine della vita utile dell'impianto, ne è prevista la rimozione totale e il ripristino dello stato dei luoghi.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 5308 dell'11/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza coinvolta nel presente procedimento e ai Servizi II e III della medesima Direzione, di



voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 1969 del 22/02/2022, ha comunicato la necessità di richiedere documentazione integrativa per quanto attiene la Verifica di interesse archeologico, ravvisando tuttavia forti criticità rispetto agli aspetti architettonici e paesaggistici per come indicati nella nota prot. n. 2600 del 09/03/2022. Difatto, nella nota predetta del 09/03/2022, la competente Soprintendenza ha evidenziato, tra l'altro che l'impianto di cui trattasi *"... per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi, imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante. L'area in cui ricade l'intervento risulta essere caratterizzata dalla forte presenza del tessuto agricolo, che rappresenta il paesaggio caratteristico del Tavoliere, in particolare della Piana Foggiana della Riforma. Pertanto, l'impianto proposto comprometterebbe il paesaggio descritto sotto molteplici punti di vista. Si evidenzia il grave impatto che un impianto fotovoltaico di 143,7 ettari avrebbe all'interno di una porzione di paesaggio, relativamente ristretta, delimitata dal Regio Tratturo Celano-Foggia, Regio Tratturo Aquila-Foggia, Tratturello Foggia-Sannicola, dal Torrente Volgone, Torrente Laccio e Torrente Celone tra i quali è presente un sistema di percorsi rurali di collegamento (oggi diretti verso l'attuale strada statale Bradanica) adagiati su suolo coltivo produttivo, che rende peraltro pleonastica la proposta di inerbimento del suolo avanzata dalla ditta, con coltivazione di specie erbacee e arbustive mellifere e di inserire alveari per la produzione di miele ..."*.

**CONSIDERATO** che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 9919 del 14/03/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale, nel concordare con le valutazioni di competenza espresse dalla Soprintendenza, ha evidenziato che *"... visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito della presentazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3 del citato art. 25, la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 dello stesso art. 25. Pertanto, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 ai competenti Uffici territoriali, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza ..."*.

**SENTITO** il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP** per le vie brevi il 14/03/2022, il quale ha comunicato di concordare con le valutazioni espresse dal competente Ufficio periferico.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP**, acquisite le valutazioni della Soprintendenza di Foggia espresse con le succitate note e i contributi istruttori dei Servizi II e III della medesima Direzione sopra indicati, con nota prot. n. 10239 del 16/03/2022, ha ritenuto comunque necessario richiedere, stante le criticità e le mancanze riscontrate dalla Soprintendenza, chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente, in particolare, quelle riportate di seguito:

1. < ... **le integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Foggia con nota prot. n. 1969 del 22/02/2022 (cfr. Allegato 1) e dal Servizio II**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022



della **Direzione generale ABAP** con il proprio contributo istruttorio prot. n. 9919 del 14/03/2022 (cfr. Allegato 2) in merito alla tutela del patrimonio culturale archeologico:

[Soprintendenza ABAP]: ... la Viarch risulta incompleta atteso che manca dei seguenti elaborati:

1. ricognizione di superficie;
2. consultazione dell'archivio SABAP BAT-FG;
3. verifica vincoli;
4. carta della visibilità;
5. carta dell'uso del suolo; ..."

[Servizio II della DG ABAP]: "... Preme comunque evidenziare, che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito della presentazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3 del citato art. 25, la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 dello stesso art. 25. Pertanto, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 ai competenti Uffici territoriali, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza ...";

2. **l'accordo stipulato con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, "... finalizzato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione ..."** (cfr. contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP prot. n. 9919 del 14/03/2022);
3. **preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA (cfr. p. 37), ossia che "... il sito oggetto del seguente Studio di Impatto Ambientale risulta essere escluso dalla presenza di territori soggetti a Usi Civici ...", si chiede di voler trasmettere documentazione grafica e descrittiva che renda evidenza delle verifiche effettuate dal Proponente che hanno portato a dichiarare che il progetto di cui trattasi insiste su aree non gravate dalla presenza di usi civici;**
4. **sebbene il Proponente nel SIA dichiara che nella fascia di rispetto del Torrente Laccio "... saranno collocate esclusivamente le piantumazioni arbustive e la recinzione dell'impianto ...", (cfr. p. 77) approfondire e descrivere le interferenze effettive dell'impianto fotovoltaico oggetto di valutazione con la fascia di rispetto del Torrente Laccio individuata quale "area di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici", come riportato dal PTCP di Foggia - Elaborato Tutela dell'Identità culturale, Elementi di Matrice Naturale; tracciare con opportuno segno grafico, sull'immagine 2 sotto riportata elaborata dal Proponente, la fascia di rispetto di cui trattasi e l'effettiva predisposizione dei pannelli costituenti l'impianto fotovoltaico oggetto di valutazione;**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022




Figura 3.7: PTCP: Elementi di matrice naturale

Immagine 1: cartografia del PTCP – tutela dell'identità culturale, elementi di matrice naturale.



Immagine 2 (cfr. elaborato 2564\_4145\_A3\_FG\_SIA\_T04\_Rev0\_Fotoinserimenti-e-Documentazione-Fotografica)

5. integrare l'elaborato denominato "Documentazione Fotografica", con ulteriori immagini scattate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale e in corrispondenza dei punti di osservazione che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, SS17, SP13, SS16) e rispetto ai siti di interesse storico culturale (Masserie Iadanza, Fragella, Mari, Anglisano, Scoppaturo Barone, Vaccarella, Nocelli, Cavalieri, San Giuseppe,

*(Handwritten signature)*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

*(Handwritten mark)*

Mezzana Tagliata, San Pietro Bagno, Regio Tratturo Celano Foggia a circa 500 metri dall'impianto di progetto, Regio Tratturo l'Aquila Foggia, citate dallo stesso Proponente nel SIA, cfr. p. 106); andranno individuati lungo un tratto di lunghezza pari a circa 10 chilometri un numero significativo di punti di osservazione da cui poter stimare anche il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti FER esistenti; le predette immagini fotografiche dovranno essere corredate da keyplan di riferimento sulla quale riportare i punti di ripresa;

6. preso atto dell'elaborato denominato "Documentazione Fotografica e Fotoinserimenti", (parimenti a quanto sopra richiesto per le immagini fotografiche, cfr. punto 5 della presente richiesta) si chiede di voler **integrare le esigue fotosimulazioni predisposte, realizzando un numero maggiore di viste particolarmente significative lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale e in corrispondenza dei punti di osservazione che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, SS17, SP13, SS16); andranno individuati lungo un tratto di lunghezza pari a circa 10 chilometri un numero significativo di punti di osservazione da cui poter stimare anche il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti FER esistenti; le predette fotosimulazioni dovranno essere realizzate in condizioni di piena visibilità, con e senza le opere di mitigazione previste; i punti di ripresa delle ulteriori fotosimulazioni richieste dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;
7. preso atto delle verifiche compiute dal Proponente rispetto al PPTR, si chiede di voler **integrare la verifica di coerenza del progetto di cui trattasi rispetto a quanto previsto dal PPTR**, sia riguardo agli "Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale" per l'Ambito di paesaggio del Tavoliere che rispetto alle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" – Linee guida 4.4.1. parte prima – cap. b2 "SOLARE, TERMICO E FOTOVOLTAICO", punti "b2.2.1. Obiettivi" e "b2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi", facendo quindi specifico riferimento agli indicatori relativi alla "frammentazione del paesaggio", alla "esperienza del paesaggio rurale" e alla "artificializzazione del paesaggio rurale" contenuti nell'Elaborato 7 del PPTR "Il rapporto ambientale", al fine di valutare tutti gli aspetti intrinseci legati al contesto locale, alla continuità di alcuni contesti paesaggistici, rappresentati per esempio dalla Rete Ecologica, coerenti con la disciplina vigente in materia di conservazione e valorizzazione del progetto territoriale per il paesaggio regionale;
8. predisporre su apposita base **cartografica l'ingombro degli ulteriori impianti FER** già realizzati, autorizzati e non ancora realizzati e in corso di autorizzazione, al fine di avere una visione complessiva di tutti gli impianti che insistono nel contesto di riferimento;
9. integrare **lo studio relativo agli impatti cumulativi** indicando tutte le interferenze riscontrate tra l'impianto qui oggetto di valutazione e gli ulteriori impianti FER individuati come richiesto al punto 8 della presente richiesta;
10. deve essere elaborato un **piano di monitoraggio ambientale** che tenga conto delle misure previste al punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. 152 del 2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, **con riferimento al patrimonio culturale e il**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

*paesaggio e che pertanto approfondisca in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati, riguardando sia le fasi di costruzione che di funzionamento dell'impianto;*

**11.** preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA in riferimento alle **alternative progettuali** (cfr. pp. 112 e seguenti), e di quanto dichiarato dalla stessa Società ossia che "... si è scelto di localizzare il progetto in un'area che non fosse di pregio e lontano da elementi sensibili quali vincoli paesaggistici ed elementi della rete natura 2000 ..."; considerato tuttavia che l'area di intervento, oltre ad essere compresa in aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici, intercetta componenti culturali e paesaggistiche (Torrente Laccio, interferenza con il campo fotovoltaico, Torrente Celone, interferenza con il tracciato del cavidotto di collegamento alla SE, aree appartenenti alla rete dei tratturi etc.) ed è interessata dalla presenza di elementi sensibili ossia Componenti culturali e insediative poste nelle immediate vicinanze dell'area di intervento (come riscontrato dallo stesso Proponente nell'immagine sotto riportata, cfr. p. 32 della Relazione paesaggistica), si chiede di voler **prevedere localizzazioni alternative** rispetto a quella oggetto di valutazione, predisponendo opportune cartografie con le ulteriori localizzazioni richieste.



PPTR- Componenti Culturali e Insediative

Foggia 4 _ Recinzione Impianto	UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali
Foggia 4 _ Cavidotto MT	UCP_area_rispetto_siti storico culturali
Foggia 4 _ Cabina di Trasformazione MT/AT	UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico
Foggia 4 _ Stallo AT	UCP_ree_a_rischio archeologico
Foggia 4 _ Ampliamento SE 380/150 kV in progetto	UCP_citta consolidata
Foggia 4 _ Cavidotto AT	UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi
BP_142_M	UCP_area_rispetto_rete tratturi

Figura 3.5: PPTR: Sistema delle Tutele – Componenti Culturali e insediative

Immagine 3 (cfr. p. 32 della Relazione paesaggistica)

*Handwritten signature*



MINISTERO DELLA CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

*Handwritten mark*

**CONSIDERATO** che **Tep Renewables (Foggia 4) S.r.l.** con nota prot. n. A89.IT.19.PG.FOGGIA4-L-001 pervenuta a questo Ministero il 10/06/2022, ha comunicato di aver trasmesso la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi è stata resa pubblica sul sito web del Ministero della transizione ecologica il 05/08/2022 come da avviso al pubblico reso noto sul sito web dell'Autorità competente.

**CONSIDERATO** che successivamente alla trasmissione della richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP il 16/03/2022, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già evidenziato nelle premesse.

**CONSIDERATO**, quindi che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con nota prot. n. 2366 del 10/08/2022, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti e della documentazione integrativa elaborata dal Proponente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, come anche ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di voler esprimere i propri contributi istruttori, una volta acquisito il parere della Soprintendenze ABAP.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 11447 del 19/10/2022, viste le integrazioni trasmesse dal Proponente, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza, nel quale riporta di confermare, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici e architettonici, quanto espresso con nota prot. n. 2600 del 09/03/2022, esprimendo inoltre, forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta "*... un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area ...*". Nello specifico, la Soprintendenza evidenzia che i lavori che riguardano la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto interno di interconnessione, del cavidotto esterno e dell'area della Stazione Utenza, incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico compreso tra il Neolitico e l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR come zone a rischio archeologico e aree appartenenti alla Rete Tratturi, tutelate ai sensi della Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. La Soprintendenza inoltre evidenzia che, sebbene le attività legate alla realizzazione dell'impianto non interferiscono direttamente con la perimetrazione dell'area a rischio archeologico individuata in località Masseria Fragella, tuttavia tale sito è uno dei villaggi neolitici più estesi del Tavoliere che presenta un circuito di fossati triplo più interno al quale si collega un ulteriore circuito di fossati più esterno che si estende prevalentemente in direzione sud. A seguito di tale approfondimento istruttorio, la Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

**CONSIDERATO** che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 4955 del 26/10/2022, nel quale riporta di concordare con le valutazioni della Soprintendenza.

**CONSIDERATO** che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 5008 del 26/10/2022 comunicando di non ravvisare aspetti di propria competenza.

**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto in argomento è prossimo a moltissimi impianti in valutazione, tra gli altri, quelli di seguito indicati:




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022




1. ID VIP 7401: progetto di un impianto agrovoltaico denominato CELONE 02 (Foggia) destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola.
2. ID VIP 7418: progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico, denominato "Celone 01", della potenza di 38 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia.
3. ID VIP 7403: progetto agrovoltaico denominato CELONE 03 (Foggia) destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola.
4. ID VIP 5877: progetto di un impianto eolico, denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).
5. ID VIP 3872: progetto di un impianto eolico San Severo La Penna.
6. ID VIP 7440: progetto di un impianto agro-fotovoltaico collegato alla RTN con potenza nominale di 45.68 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), in contrada Poppi.



*Immagine GIS elaborata dalla SS-PNRR – localizzazione di una parte degli impianti oggetto di valutazione di impatto ambientale nazionale.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*Immagine GIS elaborata dalla SS-PNRR –localizzazione dell’impianto rispetto alle principali emergenze culturali e paesaggistiche, posto in prossimità ad area ad elevata pericoosità idraulica (rappresentata in blu).*

**RITENUTO** che la presenza documentata di un elevato numero di impianti già realizzati contribuisce inevitabilmente a generare un impatto significativo e negativo globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in istruttoria, compromette ulteriormente il territorio e il paesaggio.

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi, di una estensione pari a circa 155 ettari, si inserisce nell’ambito paesaggistico *Tavoliere* la cui struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia (come si evince dall’immagine sopra riportata), lungo il tracciato dei vecchi tratturi a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere. Inoltre, tale ambito paesaggistico è caratterizzato da visuali aperte coltivate prevalentemente a seminativo, che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni.

**CONSIDERATO** che l’ambito del *Tavoliere* è caratterizzato dalla prevalenza della trama agraria che presenta determinate tessiture che appaiono fortemente alterate dalla installazione del nuovo impianto per come progettato e proposto dal Proponente nella presente fase di VIA.

**CONSIDERATO** che l’ingombro dell’impianto di progetto non tiene particolarmente conto della trama agraria del sito su cui insiste, difatto non rispetta in gran parte l’orientamento delle direttrici e delle giaciture del sito, come si evince dal confronto delle immagini di seguito riportate.

*[Handwritten signature]*



MINISTERO DELLA CULTURA  
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*[Handwritten mark]*




Figura 2.2: Localizzazione dell'area di intervento su ortofoto, in blu il tracciato della connessione in rosso la recinzione dell'impianto

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza di Foggia nelle note sopra richiamate:

- *la natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti tecnologici ...;*

27/10/2022

 **MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *i nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze ...;*
- *un impianto ... con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi ... richiamando quanto riportato all'art. 91 delle NTA del Piano Paesaggistico;*
- *il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti ... nelle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali ...;*
- *le criticità sono legate ... all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. La possibilità di installare in aree agricole centrali fotovoltaiche costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo. L'enorme quantità di superficie utilizzata ... pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto.*

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli impatti cumulativi, la competente Soprintendenza ABAP di Foggia evidenzia che all'interno della zona di visibilità teorica sono presenti n. 11 impianti fotovoltaici autorizzati e realizzati, per una superficie complessiva di fotovoltaici pari a circa 76 ettari.

**CONSIDERATO** che, con riferimento all'impatto sul patrimonio identitario, nell'area che circonda l'impianto sono presenti beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, tra gli altri, segnalazioni architettoniche e archeologiche, aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturo Celano Foggia a circa 500 metri dall'impianto fotovoltaico) e aree a rischio archeologico (la più prossima dista circa 100 metri dal parco fotovoltaico).

**CONSIDERATO**, ancora, che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Foggia nei propri pareri endoprocedimentali di competenza.

**VISTE** le integrazioni trasmesse dal Proponente allora richieste dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 10239 del 16/03/2022.

**CONSIDERATO** che rispetto alle alternative progettuali ragionevoli richieste tra le integrazioni dalla Direzione generale ABAP il 16/03/2022, si prende atto di quanto rappresentato dal Proponente nell'elaborato denominato *A89\_IT\_19\_PG\_-FOGGIA4\_PG-R06\_Rev0\_Risp\_alla\_rich\_di\_integr\_M*, evidenziando tuttavia che non sono state comunque prese in esame alternative di progetto in termini localizzativi, come disposto dal D. Lgs. 152/2006 secondo le indicazioni del Piano Paesaggistico regionale.


**CONSIDERATO**, inoltre che il progetto di cui trattasi è immediatamente prossimo ad una vasta area identificata dal Piano di Assetto Idrogeologico come area di pericolosità alluvione elevata e che tale motivazione si aggiunge alla necessità, già manifestata dalla Scrivente in sede di richiesta della documentazione integrativa, di individuare localizzazioni alternative rispetto a quella prescelta.

**CONSIDERATO** che le fotosimulazioni riportate nell'elaborato denominato *Integrazioni del 20/06/2022 - 2564\_4145\_A3\_FG\_SIA\_T04\_Rev1* non danno contezza dell'effetto cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto in valutazione con gli altri impianti FER esistenti tuttavia presenti nell'intorno dell'impianto di cui trattasi, così come riconosciuto dallo stesso Proponente nell'elaborato che segue.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022




*Stralcio elaborato redatto dal Proponente - A89\_IT\_19\_PG\_FOGGIA4\_SA-T13\_Rev0\_Cumulo\_con\_altri\_impanti  
(in giallo quelli esistenti, in verde quelli in valutazione e in rosso l'impianto oggetto della presente valutazione)*

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla rappresentazione grafica di seguito riportata elaborata dallo stesso Proponente, l'impianto in parola oltre ad avere dimensioni significative, sorge in un'area interclusa perimetrata dal Torrente Candelaro, dal Torrente Laccio, dai principali assi della rete Tratturale del foggiano ed è prossimo a masserie e aree a rischio archeologico, pertanto, il sito prescelto per l'installazione dell'impianto non si presta, a parere della Scrivente, alla installazione dell'impianto proposto dalla Società in quanto si configura come una rilevante forma di trasformazione del contesto, generando molteplici impatti visivi sulle componenti del paesaggio, come anche in termini di occupazione di suolo, di riduzione del manto vegetale preesistente e di alterazione della trama agraria; difatto, rispetto a tale ultimo aspetto, si ritiene che l'impianto, per come progettato e proposto in valutazione, non si integri con l'orientamento delle direttrici e delle giaciture territoriali del sito in questione.

**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022



### BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE

- |  |  |
|--|--|
| — Foggia 4 _ Cavidotto AT                          | BP_142_M   |
| — Foggia 4 _ Ampliamento SE 380/150 kV in progetto | UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali |
| — Foggia 4 _ Stallo AT                             | UCP_area_rispetto_siti storico culturali               |
| — Foggia 4 _ Cabina di Trasformazione MT/AT        | UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico          |
| — Foggia 4 _ Recinzione Impianto                   | UCP_ree_a_rischio_archeologico                         |
| — Foggia 4 _ Cavidotto MT                          | UCP_citta consolidata                                  |
| — BP- Art. 142 Lett. C- 150m                       | UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi          |
| — BP- Art. 142 Lett. C- 300m                       | UCP_area_rispetto_rete tratturi                        |
| — UCP- Connessione RER- 100m                       | Foggia 4 _ Buffer 3 Km Recinzione                      |

**CONSIDERATO** che la regione Puglia ha adottato il PPTR approvato in attuazione dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 che costituisce uno strumento tramite il quale si dà attuazione alle disposizioni di tutela previste dal D. Lgs. 42/2004, anche al fine di orientare le trasformazioni che interessano il territorio.

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione non riscontra le disposizioni del PPTR riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza quale strumento qualificato legittimo generale di pianificazione territoriale, che deve preservare l'eventuale compromissione del territorio e del paesaggio.

**CONSIDERATI** gli "Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale" e la relativa "Normativa d'uso" del PPTR, in particolare, tra gli altri, "la salvaguardia e valorizzazione degli orizzonti visivi espressivi



MINISTERO DELLA CULTURA  
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

*dell'identità regionale e delle identità locali".*

**CONSIDERATO** che il PPTR è uno strumento normativo nel quale sono formalizzati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale, tanto più nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale e che, lo strumento paesaggistico fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici del paesaggio e delle sue componenti, che è strumento essenziale non solo rivolto agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche alle Società Proponenti.

**CONSIDERATO** che l'articolo 91, co. 1 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR sancisce che *"Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento [di compatibilità paesaggistica] è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito"*.

**CONSIDERATO** che l'impianto di cui trattasi si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal PPTR.

**CONSIDERATO** che il presente progetto, disattende quanto previsto dal co. 3, dell'articolo 4 del D. Lgs. 152/2006 *"La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"* in quanto il progetto di cui trattasi, non si inserisce nell'ambito di alcuna programmazione di interventi in specie nel territorio in cui ne è prevista la realizzazione.

**CONSIDERATO** che *"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto"* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto sul contesto su cui insiste, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si rileva la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere anche ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *"conservazione"* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa

17



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022

delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *"principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili"*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

**RITENUTO** che gli impatti generati dal progetto di cui trattasi sono da considerarsi significativi e negativi per il contesto di riferimento sul quale insiste il progetto e le relative opere annesse.

**CONSIDERATI** i contenuti del il DPCM 14/02/2022 sopra richiamato, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"* e il relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

**RITENUTO** che, laddove sia disposta la revisione del presente parere per successive superiori determinazioni, i rischi per la tutela della rappresentata significatività archeologica impongono, in ogni caso, la sottoposizione del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14/02/2022.

**CONSIDERATI** i pareri espressi nell'ambito del presente procedimento dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP.

**VALUTATO** per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

**VISTO** il parere n. 60 del 16/09/2022 espresso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica.

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"*, all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, *"... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

27/10/2022



competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 8, del d. lgs n. 199 del 2021, stabilisce che "... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ... c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

**CONSIDERATO** che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia; visti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, relativamente al **progetto di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Foggia esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it